

PATTO PARASOCIALE DELLA SOCIETÀ RIVIERACQUA S.P.A.

Ai sensi dell'art. 2341-bis del Codice civile e dell'art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

Tra

[•]

(di seguito singolarmente un “Socio Pubblico” e collettivamente i “Soci Pubblici”)

– dall'altra parte –

e

[•]

(di seguito “Socio Privato”)

– dall'altra parte –

(i Soci Pubblici e il Socio Privato di seguito, congiuntamente, anche le “Parti” e, ciascuno di essi, una “Parte”).

* * *

PREMESSO CHE:

- A. Rivieracqua S.p.A., con sede in Imperia (IM), Lungomare Amerigo Vespucci n. 5 (18100) codice fiscale, partita IVA e numero 01567890080 di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia – La Spezia - Savona (di seguito “RA” o la “Società”) è una società per azioni, costituita ai sensi degli artt. 2325 e seguenti del Codice civile, nonché dell'art. 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e nel rispetto del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 26, con capitale misto pubblico-privato, sottoposta al controllo congiunto dei Soci Pubblici, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) e m) del d.lgs. n. 175/2016.
- B. A norma dell'art. 5 dello Statuto della Società, la stessa ha – quale oggetto sociale esclusivo – la gestione e l'esercizio del Servizio Idrico Integrato, o di parti di esso, ai sensi della Sezione III, Titolo II, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (di seguito “SII”), per l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia (di seguito “ATO Ovest”), nonché la realizzazione di tutti gli interventi e le opere necessari, funzionali e destinati al SII nell'ATO Ovest, ai sensi della disciplina normativa vigente, nonché di tutti gli atti di regolazione e programmazione alla Società applicabili.
- C. La Società è affidataria, sino al 31 dicembre 2042, del SII per l'ATO Ovest, in forza di [provvedimento], nonché della successiva convenzione, con valore di contratto di servizio, conclusa tra la Società stessa e la Provincia di Imperia, nella sua qualità di Ente di Governo dell'ATO Ovest, il [•] (di seguito “Convenzione”), secondo il modello della società mista. All'uopo il Socio Privato è stato selezionato dalla Provincia di Imperia, nella sua qualità di Ente di Governo dell'ATO Ovest (di seguito “EGATO”), in esito a procedura di gara c.d. a doppio oggetto, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, CIG n.: [•] (la “Procedura”), aggiudicata in via definitiva il [•], contestualmente all'affidamento del SII per l'ATO Ovest.
- D. In esito all'aggiudicazione della Procedura, il Socio Privato è tenuto sottoscrivere e immediatamente liberare l'aumento di capitale riservato, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società, il [•], pari a complessivi euro [•], di cui euro [•] per capitale sociale ed euro [•] per sovrapprezzo (l'“Aumento di Capitale”). All'esito, in conformità allo Statuto di RA, il Socio Privato diverrà, titolare di n. [•] Azioni di categoria “B”, per un valore nominale di euro [•], corrispondenti al [•]% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società.
- E. In esito al medesimo aumento di capitale, i Soci Pubblici saranno titolari complessivamente di n. [•] Azioni di categoria “A”, per un valore nominale di euro [•] e disporranno collettivamente del [•]% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società.
- F. L'art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016 consente, in deroga all'art. 2341-bis del Codice civile, che i patti

parasociali relativi alle società a capitale pubblico-privato abbiano durata conforme a quella dell'affidamento in relazione al quale tali società sono state costituite. Pertanto, con il presente patto (il “**Patto**”), alla luce di tutto quanto precede, le Parti intendono regolare – per l'intera durata dell'affidamento del SII nell'ATO Ovest alla Società, in via convenzionale – alcuni dei rapporti che tra le stesse intercorreranno, in relazione a RA, in esito all'esecuzione dell'Aumento di Capitale e alla sua liberazione da parte del Socio Privato con particolare riguardo ai principi di gestione della Società, ad eventuali oneri correlati all'attività di gestione del SII nell'ATO Ovest, alla composizione degli organi sociali della Società nonché al loro funzionamento (ivi inclusa l'attribuzione di deleghe a uno o più amministratori), alla gestione e all'amministrazione della Società, alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale, nonché all'attribuzione, in favore delle Parti, di specifiche opzioni di acquisto e di vendita di Azioni della Società.

* * *

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Interpretazione, Premesse, Allegati e Definizioni

- 1.1 Nel presente Patto, salvo ove diversamente stabilito, il riferimento a una Parte, a un Articolo o a un Allegato si intende quale riferimento a una Parte, un Articolo o un Allegato del presente Contratto.
- 1.2 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 1.3 Il termine “include” e “incluso” significa senza limitazioni; il singolare include il plurale e viceversa, il maschile include il femminile e viceversa.
- 1.4 In caso di contrasto o incongruenza tra un termine contenuto nel presente Patto e uno o più termini contenuti negli Allegati o in altro documento relativo alla Società, prevarrà il termine contenuto nel presente Patto, fatto salvo il caso in cui il relativo Allegato o altro documento relativo alla Società espressamente preveda che il termine in esso contenuto debba prevalere sul termine contenuto nel presente Patto. Le espressioni “farà sì”, “faranno sì”, “farà in modo che” o “faranno in modo che”, ovunque esse ricorrano, implicano promessa dell'obbligo del terzo ai sensi dell'art. 1381 del Codice civile.
- 1.5 I titoli e le rubriche delle Parti e degli Articoli del presente Patto sono stati inseriti a meri fini di chiarezza e non hanno rilevanza alcuna per l'interpretazione del presente Patto.
- 1.6 I termini e le espressioni di seguito indicati si applicano al presente Patto e hanno il significato indicato di fianco a ciascuno di essi, sia che gli stessi siano utilizzati al singolare sia al plurale, salvo ove risulti diversamente:
 - (i) “**Amministratori Eletti**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.1.
 - (ii) “**Amministratori Privati**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.4(ii).
 - (iii) “**Amministratori Pubblici**” significa congiuntamente l'Amministratore Pubblico Eletto e gli Amministratori Pubblici Nominati, come *infra* definiti agli Articoli e 1.6(iv) e 1.6(v).
 - (iv) “**Amministratore Pubblico Eletto**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.4(i).
 - (v) “**Amministratori Pubblici Nominati**” ha il significato attribuito all'Articolo 3.1.
 - (vi) “**Ambito**”, “**ATO**” o “**ATO Ovest**” significa l'Ambito Territoriale Ottimale Idrico Ovest – Provincia di Imperia, della Regione Liguria.
 - (vii) “**Aumento di Capitale**” significa l'aumento di capitale della Società, riservato al Socio Privato, deliberato dall'assemblea straordinaria della Società, il [•], pari a complessivi euro [•], di cui euro [•] per capitale sociale ed euro [•] per sovrapprezzo, in esito al quale RA ha emesso n. [•] Azioni di categoria “B”, per un valore nominale di euro [•], corrispondenti al [•]% dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e nell'assemblea straordinaria della Società. .

- (viii) “**Azioni A**” significa le Azioni di categoria “A” emesse dalla Società, in conformità all’art. 7 dello Statuto, di proprietà dei Soci Pubblici.
- (ix) “**Azioni B**” significa le Azioni di categoria “B” emesse dalla Società, in conformità all’art. 7 dello Statuto, di proprietà del Socio Privato successivamente alla completa liberazione dell’Aumento di Capitale.
- (x) “**Autorità**” indica qualsiasi competente pubblica amministrazione, ente, agenzia o autorità legislativa, governativa, nazionale, regionale o locale, autorità *antitrust* o altra autorità di settore o organo giurisdizionale, ivi inclusi i tribunali o altra magistratura civile, penale o amministrativa, italiana o straniera.
- (xi) “**Autorizzazione**” si intende qualsivoglia licenza (anche commerciale), consenso, permesso, certificato, certificazione, nulla osta, registrazione, omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa, concessione di natura governativa, amministrativa, nazionale, regionale, locale o comunale nonché ogni altra autorizzazione rilasciata da qualsiasi Autorità.
- (xii) “**Codice civile**” si intende il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, nel testo *pro tempore* vigente.
- (xiii) “**Convenzione**” significa la convenzione per la gestione del SII, sottoscritta dalla Società e dall’EGATO il [•].
- (xiv) “**Data di Esecuzione**” significa la data in cui il Socio Privato avrà interamente liberato l’Aumento di Capitale.
- (xv) “**Data di Sottoscrizione**” si intende la data del presente Patto.
- (xvi) “**EGATO**” significa la Provincia di Imperia, nella qualità di Ente di Governo dell’ATO Ovest.
- (xvii) “**Giorno Lavorativo**” significa qualsiasi giorno (diverso da un sabato e una domenica) in cui le banche sono autorizzate ad essere aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Imperia.
- (xviii) “**Legge**” indica tutti gli atti normativi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i Regolamenti e le Decisioni dell’Unione europea, le Leggi e i regolamenti dello Stato e della Regione e i Regolamenti amministrativi emanati da tutte le competenti Autorità) i provvedimenti amministrativi e le decisioni giurisdizionali adottati da tutte le competenti Autorità, efficaci e applicabili sul territorio della Repubblica Italiana, ovvero in ogni caso applicabili alle Parti e alla Società.
- (xix) “**Organo Collegiale**” significa, singolarmente e alternativamente, l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della Società.
- (xx) “**Patto**” significa il presente patto parasociale.
- (xxi) “**Perdita**” o “**Passività**” indicano, nei limiti della definizione di danno ai sensi dell’art. 1223 del Codice Civile, ogni sopravvenienza passiva, insussistenza dell’attivo, perdita, danno, mancato guadagno, onere, costo, spesa o altra passività di qualsivoglia natura (ivi compresi interessi, sanzioni, penali, spese processuali e ragionevoli spese legali, ed eventuali effetti fiscali negativi, fermo restando che qualora una questione sia stata decisa all’esito di un procedimento giudiziale la relativa Perdita o Passività sarà limitata agli importi definiti dalla competente autorità giudicante).
- (xxii) “**Procedura**” significa la procedura ad evidenza pubblica c.d. a doppio oggetto, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, CIG n.: [•].

- (xxiii) “**Questioni Controverse**” ha il significato attribuito all’Articolo 9.1.
- (xxiv) “**Soci**” significa congiuntamente i Soci Pubblici e il Socio Privato (come *infra* definiti).
- (xxv) “**Soci Pubblici**” significa, collettivamente i soci titolari di Azioni A.
- (xxvi) “**Socio Privato**” significa [*].
- (xxvii) “**Società**” ha il significato ad essa attribuito alla Premessa A.
- (xxviii) “**Socio**” significa, rispettivamente, un Socio Pubblico o un Socio Privato.
- (xxix) “**Stallo**” significa la situazione nella quale un organo collegiale, quale l’assemblea dei soci o il consiglio di amministrazione della società, non sia in grado di assumere una decisione e quindi di deliberare in relazione a una o più materie affidate alla competenza dell’organo medesimo, a causa della parità (o dell’assenza) di voti validamente espressi, secondo le modalità di funzionamento e di computo dei voti di ciascun organo, ovvero del mancato raggiungimento del quorum costitutivo o del quorum deliberativo previsto dallo statuto della Società o dal presente Contratto, applicabili per ciascuna delle materie in questione.

2. Oggetto, Efficacia e Durata

- 2.1 Ai sensi dell’art. 2342-*bis* del Codice civile e dell’art. 17, c. 4, lett. d), del d.lgs. n. 175/2016 il Patto ha la finalità di regolare convenzionalmente alcuni dei rapporti che intercorrono e intercorreranno tra i Soci, in relazione a RA, con particolare riguardo ai principi di gestione della Società, agli oneri correlati all’attività di gestione del SII nell’ATO Ovest, a carico del Socio Privato, alla composizione degli organi sociali della Società nonché al loro funzionamento (ivi inclusa l’attribuzione di deleghe a uno o più amministratori), alla gestione e all’amministrazione della Società, alla risoluzione di situazioni di stallo decisionale, nonché all’attribuzione, in favore dei Soci, di specifiche opzioni di acquisto e di vendita di Azioni della Società.
- 2.2 Il presente Patto avrà efficacia alla Data di Esecuzione.
- 2.3 Il presente Patto avrà durata sino al 31 dicembre 2042 e comunque sino al diverso termine dell’affidamento del SII per l’ATO Ovest alla Società, allo scadere del quale il Patto si intenderà ad ogni effetto risolto.

3. Amministrazione della Società

- 3.1 Ai sensi dell’art. 20 dello Statuto di RA, la stessa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di cinque membri: tre eletti dall’assemblea ordinaria (gli “**Amministratori Eletti**”) e due nominati, in conformità alle previsioni dell’art. 2449 del Codice civile, ciascuno dai due Soci Pubblici titolari, nell’ordine, del maggior numero di Azioni A (gli “**Amministratori Pubblici Nominati**”).
- 3.2 I Soci si impegnano a far sì che l’assemblea ordinaria per l’elezione degli Amministratori Eletti sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.
- 3.3 I Soci Pubblici che ne hanno diritto si impegnano a designare gli Amministratori Nominati e a farne comunicazione alla Società e al Socio Privato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell’assemblea ordinaria dei Soci convocata per l’elezione degli Amministratori Eletti.
- 3.4 Allo scopo di assicurare l’equilibrio dei diritti di voto all’interno del Consiglio di Amministrazione della Società, i Soci si impegnano a fare in modo che l’assemblea ordinaria proceda all’elezione degli Amministratori Eletti in modo che:
 - (i) un Amministratore Eletto sia designato dai Soci Pubblici non titolari di diritto di nomina ai sensi dell’art. 2449 del Codice civile (di seguito l’“**Amministratore Pubblico Eletto**”);

e

- (ii) due Amministratori Eletti siano designati dal Socio Privato (di seguito gli “**Amministratori Privati**”)

e che la stessa attribuisca agli amministratori i compensi previsti dall'Allegato 3.4.

3.5 Per le finalità di cui al precedente Articolo 3.4, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea ordinaria dei Soci convocata per l'elezione degli Amministratori Eletti, i Soci Pubblici non titolari di diritto di nomina, ai sensi dell'art. 2449 del Codice civile, si impegnano a comunicare agli altri Soci il nominativo della persona designata quale Amministratore Pubblico Eletto e il Socio Privato si impegna a comunicare agli altri Soci i nominativi delle persone designate come Amministratori Privati.

3.6 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione così composto, nella sua prima riunione utile, convocata dall'amministratore più anziano d'età, provveda a designare:

- (i) il presidente della Società, tra gli Amministratori Pubblici, con obbligo di astensione dal voto degli Amministratori Privati;
- (ii) l'amministratore delegato della Società tra gli Amministratori Privati, nella persona che sia stata designata dal Socio Privato, sentito il parere non vincolante del presidente nominato.

3.7 I Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria autorizzi il conferimento al presidente, a norma dell'art. 11, c. 9, lett. a) del d.lgs. n. 175/2016, delle deleghe indicate all'Allegato 3.7.

3.8 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile, attribuisca

- (i) al presidente della Società le deleghe e le funzioni di cui all'Allegato 3.7;
- (ii) all'amministratore delegato della Società le deleghe e le funzioni previste dall'allegato 2 allo Statuto della Società;

e che tali deleghe e funzioni siano mantenute in capo a predetti presidente e amministratore delegato sino alla cessazione dalla carica.

3.9 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore Eletto, i Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea dei soci provveda alla sostituzione dell'amministratore cessato su designazione del Socio cui spettava la designazione di tale amministratore cessato.

3.10 I Soci convengono che la revoca delle deleghe conferite al presidente e/o all'amministratore delegato della Società, da parte del Consiglio di Amministrazione, dovrà avvenire esclusivamente con il voto favorevole di almeno quattro amministratori.

4. Collegio Sindacale e Revisione legale

4.1 Ai sensi dell'art. 23 dello Statuto di RA, il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea ordinaria.

4.2 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea ordinaria per l'elezione degli Amministratori Eletti sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso.

4.3 I Soci si impegnano a fare in modo che l'assemblea ordinaria proceda all'elezione dei sindaci in

modo che:

- (i) due sindaci effettivi e uno supplente siano designati dai Soci Pubblici; e
- (ii) un sindaco effettivo e uno supplente siano designati dal Socio Privato.

e che la stessa attribuisca ai sindaci i compensi previsti dall'Allegato 3.4.

4.4 I Soci si impegnano, altresì, a fare in modo che l'assemblea ordinaria proceda alla designazione del presidente del Collegio Sindacale tra i sindaci designati dai Soci Pubblici e su indicazione di questi ultimi.

4.5 Per le finalità di cui ai precedenti Articoli 4.3 e 4.4, non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea ordinaria dei Soci convocata per l'elezione del Collegio Sindacale, i Soci si impegnano a comunicare agli altri Soci i nominativi delle persone designate quali sindaci effettivi e supplenti. I Soci Pubblici si impegnano, inoltre, a comunicare il nominativo della persona designata come presidente del Collegio Sindacale.

4.6 In caso di cessazione dalla carica di un sindaco, i Soci si impegnano, all'esito dell'eventuale subentro del sindaco supplente al sindaco effettivo, a fare in modo che l'assemblea dei soci provveda alla sostituzione su designazione del Socio cui spettava la designazione del sindaco cessato.

4.7 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea ordinaria per la nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti di RA sia convocata con almeno 20 (venti) giorni di preavviso e proceda a tale nomina su designazione del Socio Privato. Il Socio Privato si impegna a comunicare agli altri Soci il nominativo del soggetto designato entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente alla data dell'assemblea stessa.

5. Compagine sociale del Socio Privato

Nel caso in cui il Socio Privato selezionato sia un operatore economico plurisoggettivo, di cui all'art. 68 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la variazione volontaria, diretta o indiretta, della composizione interna del Socio Privato stesso è limitata alle ipotesi previste dall'art. 68 sopra menzionato.

6. Principi di Gestione

6.1 I Soci si impegnano a orientare la gestione della Società – e in particolare del SII per l'ATO Ovest – ai principi di pubblicità e disponibilità della risorsa idrica, quale bene comune fondamentale per la collettività e per le comunità che risiedono sul territorio dell'ATO. In tal senso, la Società dovrà impegnarsi nel monitoraggio e nel miglioramento costante dei livelli di servizio, assicurando elevati standard di qualità dell'acqua potabile erogata.

6.2 La Società dovrà assicurare, grazie all'impiego delle migliori pratiche di settore (*best practices*) e delle miglior tecnologie disponibili (*best available techniques*) un'adeguata tutela del "bene acqua", garantendo la progressiva minimizzazione della dispersione e la promozione di un modello di gestione, nel suo complesso, sostenibile, ispirato a principi di circolarità. La Società, inoltre, dovrà impegnarsi per la minimizzazione dell'impatto ambientale delle sue attività, concorrendo positivamente agli obiettivi di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni inquinanti condivisi dagli Stati membri dell'Unione europea.

6.3 La Società si impegnerà, altresì, in iniziative di comunicazione, anche in sinergia con i Soci Pubblici e gli altri attori istituzionali, regionali e nazionali, finalizzate a promuovere, presso la popolazione, un utilizzo consapevole delle risorse idriche e stili di vita orientati alla sostenibilità, alla riduzione dei consumi, alla salvaguardia delle risorse naturali e, più in generale, alla tutela ambientale, dei corpi idrici e dei loro ecosistemi e della biodiversità.

7. Copertura delle Perdite – Distribuzione di Utili

- 7.1 I Soci si impegnano a far sì che l'assemblea della società non deliberi la copertura di eventuali perdite di esercizio, per il tramite riduzione del capitale, provvedendo invece al riporto a nuovo delle perdite stesse, per la successiva copertura tramite gli utili di esercizio futuri, fino a quando le perdite portate a nuovo non eccedano euro [•], fatto comunque salvo il rispetto del limite di cui all'art. 2446, c. 2, del Codice civile.
- 7.2 I Soci si impegnano, in ogni caso, a far sì che l'assemblea ordinaria non deliberi la distribuzione di utili, provvedendo all'imputazione di tali utili a riserva disponibile, sino a concorrenza dell'importo di euro [•]

8. Obblighi dei *reporting*

- 8.1 I Soci si impegnano a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione predisponga (i) un *budget* previsionale annuale, finalizzato a illustrare le previsioni degli amministratori rispetto all'andamento della gestione economica e finanziaria della Società e (ii) un *report* trimestrale (alla data del 30 marzo, 30 giugno e 30 settembre di ciascun anno, da presentarsi rispettivamente entro il 30 aprile, 30 luglio e 31 ottobre), da trasmettere a tutti i Soci, con illustrazione sintetica dell'andamento della gestione, dei principali dati economico-finanziarie patrimoniali e degli eventuali scostamenti rispetto al *budget* previsionale annuale, in precedenza approvato.
- 8.2 I Soci si impegnano a fare in modo che – in caso di scostamenti significativi, evidenziati dai *report*, in relazione al *budget* previsionale annuale – il Consiglio di Amministrazione convochi senza ritardo l'assemblea dei Soci al fine di comunicare le ragioni di tali scostamenti e i provvedimenti correttivi ritenuti eventualmente necessari.

9. Situazioni di Stallo Decisionale

- 9.1 Nel caso in cui un Organo Collegiale si trovi in una situazione di Stallo rispetto a una o più questioni (di seguito le “**Questioni Controverse**”) le Parti si impegnano a fare in modo che lo stesso Organo Collegiale sia convocato e si riunisca non prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi e non oltre 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla data dell'adunanza in cui si è verificata la situazione di Stallo, per esaminare nuovamente le Questioni Controverse.
- 9.2 Nel periodo intercorrente tra la prima riunione e la seconda riunione dell'Organo Collegiale, i Soci si impegnano ad incontrarsi, anche per il tramite o con l'ausilio di consulenti all'uopo individuati, allo scopo di negoziare in buona fede con l'obiettivo di raggiungere, nell'interesse della Società e del servizio pubblico, una soluzione condivisa alle Questioni Controverse. Della riunione è redatto verbale che dia atto della posizione di ogni Socio. Alla riunione devono partecipare il presidente e l'amministratore delegato della Società.
- 9.3 Laddove anche nel corso della riunione così convocata la situazione di Stallo permanga in relazione a tutte o ad alcune delle Questioni Controverse, le Parti si impegnano a fare in modo che lo stesso Organo Collegiale sia convocato e si riunisca non prima di 30 (trenta) Giorni Lavorativi e non oltre 45 (quarantacinque) Giorni Lavorativi dalla data della seconda adunanza in cui è permasta la situazione di Stallo, per esaminare le Questioni Controverse residue.
- 9.4 Nel periodo intercorrente tra la seconda riunione e la terza riunione dell'Organo Collegiale (entro e non oltre il giorno successivo alla seconda riunione), ciascun Socio dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci e al presidente e all'amministratore delegato della Società la propria posizione rispetto alle Questioni Controverse residue. Entro i successivi 15 (quindici) Giorni Lavorativi, i Soci si impegnano ad incontrarsi, anche per il tramite o con l'ausilio di consulenti all'uopo individuati, allo scopo di negoziare in buona fede con l'obiettivo di raggiungere, nell'interesse della Società e del

servizio pubblico, una soluzione condivisa alle Questioni Controverse. Della riunione è redatto verbale che dia atto della posizione di ogni Socio. Alla riunione devono partecipare il presidente e l'amministratore delegato della Società.

- 9.5 Qualora, anche in esito alla terza adunanza, permanga una situazione di Stallo in relazione a tutte o alcune delle Questioni Controverse, ciascun Socio dovrà comunicare, per iscritto, agli altri Soci, al presidente e all'amministratore delegato della Società le motivazioni per le quali – secondo il proprio giudizio – non è stato possibile superare la situazione di Stallo.

10. Penali

- 10.1 L'inadempimento di una Parte alle previsioni di cui agli Articoli 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 7.1 e 7.2 comporta l'applicazione, a carico di ciascuna Parte inadempiente e a beneficio di tutte le Parti non inadempienti, da ripartire per quote capitarie, di una penale pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per ogni violazione, immediatamente esigibile.
- 10.2 È sempre fatto salvo il risarcimento del maggior danno, a carico della Parte inadempiente e in favore delle Parti non inadempienti.

11. Allegati

Costituiscono allegati e parte integrante del presente Patto, i seguenti documenti:

[•]

12. Invalidità parziale

Qualora una disposizione del presente Patto risulti invalida:

- (i) la disposizione si intende inefficace nella parte in cui essa è colpita dalla causa di invalidità (se ragionevolmente separabile dal resto);
- (ii) le altre disposizioni del presente Patto mantengono validità ed efficacia nei limiti più ampi consentiti dalla legge, avuto riguardo alla volontà dei Soci di conservare il Patto in tutti i casi in cui l'invalidità non pregiudichi in forma sostanziale gli interessi essenziali di un Socio; e
- (iii) i Soci si impegnano a rinegoziare in buona fede la disposizione invalida, con l'obiettivo di convenire una ragionevole soluzione alternativa alla disposizione invalida coerente con gli intenti perseguiti dai Soci attraverso il presente Patto.

13. Comunicazioni

Tutti gli avvisi, le richieste, le domande e le altre comunicazioni richieste o consentite ai sensi del Contratto dovranno avere forma scritta e saranno considerate validamente notificate quando consegnate a mano, dietro rilascio di ricevuta, o inviate per posta, con lettera raccomandata o assicurata, o inviate a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nell'Allegato 13, ovvero alle diverse persone o indirizzi che il Socio che ne abbia diritto abbia comunicato agli altri Soci con avviso notificato secondo le modalità di cui al presente Articolo.

14. Cessione e Risoluzione

- 14.1 Il Patto e tutte le disposizioni in esso contenute saranno vincolanti e produrranno effetti a beneficio dei Soci e dei rispettivi successori legali e aventi causa. In caso di cessione, totale o parziale, delle azioni da parte di un Socio Pubblico quest'ultimo ha l'onere, prima di provvedere alla cessione, di far sottoscrivere il presente patto, per adesione, al Socio Pubblico acquirente.
- 14.2 La perdita della qualità di Socio comporta la risoluzione di diritto del presente Patto nei confronti

del soggetto che non sia più proprietario di azioni, alla data di trasferimento o di liquidazione delle medesime.

15. Modifiche

Il presente Contratto potrà essere oggetto di modifica solo mediante accordo scritto firmato da tutte le Parti.

16. Tolleranza

L'eventuale tolleranza di un Socio ai comportamenti di altri Soci posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questo Patto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti o alla facoltà di ricorrere ai rimedi contrattuali o di legge.

17. Imposte, Tasse e Costi

Qualsiasi costo, tassa, imposta, onere o spesa comunque connesso al Patto, ovvero all'esecuzione delle operazioni ivi previste sarà sostenuto dalla Parte che vi ha dato corso. Gli oneri fiscali e le spese notarili inerenti al trasferimento di azioni della Società, ivi inclusa l'imposta di registro, saranno a carico del Socio in favore della quale ciascuna azione è trasferita, salvo che si tratti di imposte e tasse relative all'eventuale plusvalenza generata per effetto della cessione delle azioni, che saranno a carico della parte trasferente.

18. Legge Applicabile

Il Patto, inclusi tutti gli Allegati, nonché tutti gli atti, gli accordi e i documenti sottoscritti ai sensi dello stesso Patto, ovvero al fine di darvi esecuzione, saranno disciplinati, eseguiti e interpretati ai sensi della Legge italiana.

19. Foro Esclusivo

Ogni controversia insorta tra i Soci relativamente alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Patto sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Genova.

* * * * *

Imperia, il

Allegato 3.4

Compensi del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

[•]

Allegato 3.7

Deleghe del Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Sovrintende alle funzioni volte alla soddisfazione dell'interesse pubblico alla erogazione dei servizi e al rispetto dei diritti degli utenti;
2. Sovrintende e organizza le relazioni esterne aziendali e i rapporti con le realtà istituzionali, economiche e sociali del territorio finalizzate all'erogazione dei servizi idrici con l'espresso incarico della direzione degli uffici della Società preposti a tali funzioni;
3. Gestione delle relazioni con l'ATO Ovest;
4. gestione delle relazioni esterne e della comunicazione della Società per la realizzazione degli investimenti e del Piano d'Ambito, d'intesa con l'amministratore delegato;
5. gestione delle relazioni istituzionali e dell'area *public affairs*, d'intesa con l'amministratore delegato;
6. Assunzione degli impegni di spesa relativamente all'esercizio delle suddette deleghe.

[]

